

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, SANTALCO, FERRARI-AGGRADI, TAVIANI, ZACCAGNINI, BOGGIO, RUFFINO, BUTINI, SAPORITO, CUMINETTI, POLI, CAPPUZZO, PRANDINI, VENTURI, D'AMELIO, DI LEMBO, DE CINQUE, SPITELLA, FONTANA Elio e FONTANA Alessandro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania

ONOREVOLI SENATORI. - Nella seduta del 6 maggio 1986 il Senato ha approvato un provvedimento di estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, e precisamente della promozione onorifica, senza riflessi economici nè di carriera, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania.

Ciò è avvenuto per le proposte contenute nei disegni di legge presentati durante la IX legislatura: n. 567 (Buffoni, Bozzello Verole, Garibaldi), n. 914 (Ruffino ed altri), n. 1514 (Vettori ed altri) ed anche n. 1454 (Saragat, Pertini ed altri).

Con il voto unanime, salva l'astensione del gruppo MSI-DN, il testo approvato dal Senato

è diventato, in data 13 maggio 1986, l'atto n. 3755 della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha assegnato la proposta di legge n. 3755 alla Commissione difesa che l'ha discussa, con i favorevoli pareri di altre Commissioni, in sede referente.

Richiesta ed ottenuta l'assegnazione della proposta in sede legislativa, la Commissione difesa della Camera dei deputati è stata convocata per il giorno 3 marzo 1987 per l'approvazione del testo già approvato dal Senato: per sfortunata coincidenza, lo stesso giorno si è aperta la crisi di Governo con la sospensione dell'attività parlamentare fino alle elezioni politiche generali del 14-15 giugno 1987.

È così decaduto il provvedimento il cui consolante cammino pareva lenire attese e delusioni del passato.

Il presente disegno di legge si propone perciò di ottenere una nuova approvazione da parte del Senato del testo già approvato nella seduta del 6 maggio 1986: si confida nella sollecita trattazione, con richiamo anche all'articolo 81 del regolamento per la dichiarazione d'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata.

La relazione al disegno di legge n. 567 presentata il 9 marzo 1984 dai senatori Buffoni, Bozzello Verole e Garibaldi appare completa ed argomentata ed è pertanto doveroso riportarla integralmente:

«Con la legge 8 agosto 1980, n. 434, il Parlamento ha inteso onorare:

con una promozione onorifica al grado superiore, gli ufficiali ed i sottufficiali in congedo che hanno partecipato alla guerra di liberazione rivestendo per almeno tre mesi una qualifica gerarchica partigiana (articolo 1) od abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione (articolo 4);

con il conferimento onorifico del corrispondente grado dell'Esercito, i partigiani combattenti che hanno esercitato per almeno tre mesi funzioni di comando (articolo 2);

con una promozione o conferimento di grado, i partigiani caduti o dispersi in combattimento, deceduti per cause dipendenti dalla guerra di liberazione, mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano, deportati od imprigionati in conseguenza di attività partigiana (articolo 5).

Nella comprensibile e giustificata ansia di condurre a sollecita realizzazione questo sia pure tardivo riconoscimento ad alto contenuto morale e patriottico sono rimaste, a suo tempo, in ombra altre categorie di militari ed alcuni settori partigiani che, pure avendo molto bene meritato, si sono visti ingiustamente esclusi dalla promozione onorifica al grado superiore o dal sia pure onorifico conferimento del corrispondente grado dell'Esercito.

Per porre doverosamente rimedio a tali

gravi omissioni certamente involontarie e provocate dalla conclamata necessità di pervenire a sollecita conclusione della nobile iniziativa, consideriamo doveroso proporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge di cui illustriamo, sia pure in brevi termini, contenuto e finalità intesi a colmare una grave lacuna ed eliminare inammissibili omissioni.

Confermiamo in pieno le finalità altamente patriottiche e l'indiscutibile fondamento storico della iniziativa parlamentare che sfociò nella promulgazione della citata legge 8 agosto 1980, n. 434, ed è in base a tali principi che riteniamo di dovere evidenziare quanto segue.

Per quanto concerne l'articolo 1 della proposta è stato detto, e con ragione, che le centinaia di migliaia di militari italiani deportati nei *lager* nazisti dopo l'8 settembre 1943 (denominati «internati militari italiani» - IMI) hanno fatto sostanzialmente ed integralmente parte della massa di volontari che, dopo la caduta del fascismo, assunsero, senza esitazione di sorta, posizione in difesa della libertà e della dignità umana.

Gli IMI, pur sollecitati con autorità e spesso con ogni forma di lusinghe alternate a manifestazioni di crudele violenza e di feroce prevaricazione, rinunciarono, salvo qualche isolata e squallida eccezione dettata sempre da basso interesse e furbesche riserve mentali, alla liberazione offerta loro in cambio dell'adesione alla Repubblica sociale italiana, rifiutarono la benchè minima forma di collaborazione volontaria con nazisti e fascisti, preferendo marcire nei *lager* pur in condizioni disperate al limite delle facoltà umane, e costituirono, per unanime riconoscimento anche da parte degli stessi carcerieri, una dolorosa spina nel fianco dei fascisti, cui non riusciva di nascondere il loro imbarazzo di fronte a quelle imponenti masse di dissenzienti, e nel fianco dei nazisti, che si vedevano costretti a distogliere consistenti reparti di truppe dalle linee di combattimento per custodire quella massa di turbolenti e testardi internati militari italiani. Ed è per queste circostanze che il Parlamento, con consapevole manifestazione di larga maggioranza, votò la legge 1° dicembre 1977, n. 907, con la quale veniva conferito il distintivo di

onore di «volontari della libertà» al personale militare deportato nei *lager* che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la resistenza. Se a tale provvedimento si è giunti, dopo l'altro che conferiva agli ex IMI la croce al merito di guerra, sembra logico e giusto che, a completare il riconoscimento del sacrificio di questi prodi soldati, protagonisti della più dura resistenza passiva, intervenga la concessione della promozione, a titolo onorifico, al grado superiore nella posizione di congedo al pari dei colleghi che ebbero l'onore e la fortuna di contribuire alla conquista della libertà impugnando le armi.

Per quanto concerne l'articolo 2, si fa presente che diverso ma egualmente fondato è il ragionamento da tenere per i militari che, sfuggiti alla cattura da parte dei nazisti od evasi da luoghi di detenzione, si sono trovati in territorio nazionale od estero e, volendo proseguire la lotta ordinata dal legittimo Governo italiano, si sono arruolati come semplici partigiani italiani o stranieri (vedi ad esempio i partigiani jugoslavi, albanesi, eccetera) dove non era certamente possibile ottenere qualifiche gerarchiche od essere investiti di autorità di comando.

Infine, non sembra possano essere trascurati i casi di militari che, durante azioni di combattimento nelle file partigiane, siano stati protagonisti di atti di eroismo successivamente premiati con promozione od avanzamento o con medaglie al valore militare per meriti partigiani. Sembra giusto che detti militari vengano compresi nelle categorie previste dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 434, perchè anche essi, al pari dei caduti, dei dispersi, dei feriti, dei deportati, eccetera, possono non avere avuto la possibilità di coprire il periodo minimo di comando ma avere, in breve ma intenso volgere di tempo, compiuto atti estremamente rilevanti, supplendo con il loro eroico comportamento alla formale durata del periodo di comando.

Onorevoli colleghi, riteniamo che con il presente disegno di legge, che non peserà minimamente sul bilancio dello Stato ma che, per contro, viene a completare il disposto della legge 8 agosto 1980, n. 434, si compia, a trentacinque anni dalla fine della guerra,

un'opera di doveroso riconoscimento verso i figli migliori della nostra patria che, senza clamorose rivendicazioni, attendono con fiducia che venga completamente riconosciuta la loro equiparazione ai fratelli cui fu risparmiata dalla sorte l'onta della cattività e che ebbero la buona ventura di combattere in armi fino alla completa conquista della libertà».

A questa relazione si associa e si richiama il presente disegno di legge, che intende rafforzare e riprendere quanto approvato dal Senato il 6 maggio 1986, proponendo normative specifiche per il riconoscimento onorifico a categorie sinora trascurate, composte di cittadini che hanno bene meritato e diversamente indotti a delusa autoemarginazione.

Tale riconoscimento, largamente atteso ed auspicato, è sicuramente condiviso da vasti strati di opinione a conoscenza, anche per attualissime rievocazioni storiche, della situazione bene espressa nella relazione al disegno di legge atto Senato n. 567 della IX legislatura.

Il trascorrere del tempo ha ridotto e quotidianamente riduce il numero dei potenziali beneficiari superstiti, ormai in età abbastanza avanzata da escludere presunzione di pure legittimi sentimentalismi, di rivendicazioni e specialmente di ricerca di vantaggi economici o di carriera.

Per quanto riguarda, in particolare, gli ex internati militari italiani in Germania, cui la sorte ha negato sia il trattamento di prigionieri di guerra, sia il riconoscimento come deportati, considerati all'articolo 1, è appena il caso di rammentare come la esplicita resistenza volontaria sia stata da essi, specialmente se ufficiali, quotidianamente rinnovata, con sicuro disagio ed incalcolabile pericolo, di fronte alla permanente proposta di collaborazione od anche di semplice adesione agli invasori dell'Italia.

Scopo aggiuntivo, ma non secondario, del disegno di legge è la perequazione di trattamento all'interno delle stesse categorie di beneficiari, tutti ormai nella posizione di congedo, per il riconoscimento a titolo onorifico, che esclude impiego, funzioni, interferenze con altro personale ex militare ed esclude benefici economici e di quiescenza e quindi oneri a carico dello Stato.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Poichè l'internamento è considerato come campagna di guerra e dà diritto alla croce al merito, si ritiene ovvio equipararlo alla partecipazione ad una azione di guerra.

La concessione della croce al merito di guerra costituisce infatti il più valido titolo per il riconoscimento della partecipazione ad azioni di guerra anche secondo il regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205 (articoli 3 ed 8).

Le motivazioni dell'articolo 2, che viene riproposto nella stessa forma di cui all'atto Senato n. 567 della IX legislatura, appaiono chiare dalla relazione all'atto stesso, riportata all'inizio della presente.

La formulazione dell'articolo 3 del presente disegno di legge considera il beneficio di una promozione a titolo onorifico in modo articolato per ragioni di equità ed opportunità nei confronti di altri ex militari cui da tempo, sia pure nella posizione di congedo, è conferito un grado uguale o superiore unicamente per

effetto di anzianità o per l'iscrizione nel ruolo d'onore, spesso con servizio limitato alla prima nomina ed in tempo di pace, piuttosto che attraverso anni di obbediente servizio in reparti mobilitati, prolungato da anni di internamento con sofferenze e disagi tangibilmente evidenziati anche dal numero di coloro che non tornarono in patria.

Le precisazioni contenute nel presente disegno di legge rispetto alle proposte già all'attenzione del Parlamento sembrano costituire una equa definizione dei riconoscimenti onorifici proposti; consentono così ai presentatori di raccomandarne la piena approvazione, ma specialmente una sollecita trattazione, affinché le meritevoli intenzioni divengano legge dello Stato ancora nell'eco delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della nascita della nuova Italia, cui hanno certo contribuito anche i destinatari del sia pur tardivo riconoscimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonchè ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di «volontario della libertà» ai sensi della legge 1° dicembre 1977, n. 907.

2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1° dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.

Art. 2.

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è esteso, altresì, a tutti gli ufficiali, sottufficiali e graduati in servizio continuativo delle categorie in congedo in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano comunque partecipato alla guerra partigiana in Italia o all'estero conseguendo la qualifica di partigiano combattente, anche senza rivestire qualifica gerarchica partigiana;

b) siano stati decorati al valore militare od abbiano conseguito promozione od avanzamento per meriti partigiani, anche se la loro attività partigiana non abbia superato la durata di tre mesi.

Art. 3.

1. Ai soli fini della promozione onorifica di cui alla presente legge, i «primi capitani» dell'esercito o gradi equiparati delle altre Forze armate sono considerati «maggiori» o gradi equiparati delle altre Forze armate.

2. Le promozioni onorifiche previste dalle norme della presente legge sono disposte con decreto del Ministro della difesa, su domanda dell'interessato o degli eredi legittimi, presentata ai distretti o comandi militari della Forza armata di appartenenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le promozioni non sono computabili ai fini della quiescenza, nè hanno effetto nei casi di richiamo in servizio del personale militare disposti in qualunque momento.